

Prot. n. Y13- 105726 12.23

Torino, 21/07/2015

Codice struttura: IA8

Spett.li
Scuole Nautiche
Torino (TO)

E p.c.

U.M.C. DI TORINO
Via Bertani, 41
10137 TORINO (TO)
umc-torino@pec.mit.gov.it
renato.menoncello@mit.gov.it

Oggetto: Scuole nautiche. Documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica.
Disposizioni.

L'art. 42 del D.M. n. 146/2008 (Codice della Nautica da Diporto) assoggetta le scuole nautiche alla autorizzazione e alla vigilanza amministrativa da parte della provincia in cui hanno la sede principale.

La città metropolitana di Torino è subentrata alla provincia di Torino per effetto della Legge n. 56/2014 succedendo in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni.

Pertanto permane l'obbligo, in capo alle scuole nautiche autorizzate, dell'osservanza del regolamento regionale recante la "Disciplina delle scuole nautiche" ancora in vigore.

Il regolamento è visionabile sul sito istituzionale dell'ente alla pagina:
<http://www.cittametropolitana.torino.it/trasporti/nautica/normativa.shtml>.

Si richiama in particolare l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 15 del Regolamento sopra citato:

*"Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica e dei documenti contenenti gli elementi di seguito elencati, secondo le prescrizioni fornite dall'amministrazione ...
omissis..."*

- a) registro di iscrizione da cui risultino: data iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e di pratica e relativo esito;
- b) registro di iscrizione delle lezioni teoriche".

Con riferimento al registro di cui al punto a), **Registro di iscrizione degli allievi**, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni sua pagina e vidimato dalla Città metropolitana. Deve essere costantemente aggiornato e **non può essere sostituito** da registro

informatico.

Con riferimento al registro di cui al punto b), Registro delle lezioni teoriche, in considerazione del fatto che il D.M. n. 317/1995, nell'ultima versione in vigore dal 01/04/2014, non prevede più il registro delle lezioni teoriche delle autoscuole, l'amministrazione scrivente ritiene, per analogia, che sia venuto meno l'obbligo di cura del suddetto registro anche per le scuole nautiche e provvederà al più presto ad aggiornare il proprio regolamento.

Ne consegue che l'unico registro attualmente oggetto di controllo da parte di questa amministrazione, e di cui le scuole nautiche devono avere cura, è il registro di iscrizione degli allievi.


Si ricorda infine che nei locali della scuola nautica devono essere permanentemente esposti in modo visibile al pubblico:

1. il titolo autorizzativo;
2. il tariffario;
3. l'elenco del personale insegnante e/o istruttore.

L'inosservanza delle suddette disposizioni è punita ai sensi dell'art. 17 del Regolamento che disciplina l'attività delle scuole nautiche.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Giannicola MARENGO



Allegati:

- fac-simile elenco del personale insegnante e/o istruttore.

/cr

SCUOLA NAUTICA

INSEGNANTI DI TEORIA

ISTRUTTORI

Orario delle lezioni teoriche:

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SCUOLA NAUTICA

(Timbro e firma chiara per esteso)

Aggiornato al ___/___/_____
(gg) (mm) (aa)

N.B. DA ESPORRE IN MODO VISIBILE AL PUBBLICO
